



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Via Baglioni,11

Telef. 075/5405700 fax n. 075/5004557

e.mail: .tribsorv.perugia@giustizia.it

prot.

PERUGIA, 11 maggio 2020

Il Presidente f.f.

Vista la legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n.18;

visto il decreto legge 30 aprile 2020 n.28 in vigore dal 1° maggio 2020;

vista la circolare del Ministero della Giustizia D.O.G. 02.05.2020.0070897.U;

vista la comunicazione prot. 77169 in data 7 maggio 2020 del Direttore del DPT Prevenzione dell'USL Umbria 1;

richiamati i contenuti dell'Ordine di Servizio prot. n. 265 del 24 marzo 2020;

previamente interessato il rappresentante delegato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia;

consultato il Direttore di Cancelleria

premesso

che nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 continuerà ad avere applicazione la disposizione dell'art. 83 del decreto legge n.18/2020, come modificata dalla legge di conversione n. 24/2020 e successivamente dall'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2020 n.28;

che l'art. 83 comma 6 della legge 27/2020, nell'attuale formulazione dà mandato ai Capi degli uffici giudiziari, sentiti l'Autorità sanitaria regionale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e le OO.SS., di adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dalle Autorità di Governo sotto il profilo essenzialmente del mantenimento del distanziamento sociale;

che in base all'art. 83, sub comma 3 lett. b), fino alla data dell'11.5.2020 i procedimenti di sorveglianza da celebrare sono quelli in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, i procedimenti di cui all'art. 51 ter O.P. e i procedimenti per i quali i detenuti, gli internati, i proposti e i loro difensori espressamente chiedono che si proceda;

che l'art. 83 comma 7 lett. g) dispone, per il successivo periodo dal 12.5.2020 al 31.7.2020 (cd fase 2) di continuare a trattare i procedimenti a carico di persone detenute (rientranti nella previsione di cui all'art. 83, comma 3 lett. b della legge di conversione N. 27/2020) e di rinviare a data successiva al 31 luglio 2020 i procedimenti relativi ai condannati cd "liberi in sospensione";

che la regolamentazione dell'accesso dei difensori e dei loro collaboratori presso la sede del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio di Sorveglianza di Perugia, come da ordine di servizio N. 265 del marzo 2020 (accessi in orario 10.00-12.00 dal lunedì al venerdì; facoltà di interloquire a mezzo telefono con il personale di Cancelleria nella medesima fascia oraria; trasmissione illimitata di ricorsi, memorie, richiesta di informazioni etc.. tramite mezzo di comunicazione telematica) necessita di essere integrata in base all'art. 83 comma 7 lett. c) della Legge n.27/2020, prevedendo

che l'accesso sia preceduto da prenotazione telefonica o telematica, così che la convocazione degli avvocati o dei loro collaboratori possa essere scaglionata per orari fissi;

che il passaggio dalla *cd fase 2* della emergenza da Covid- 19, interessando un esteso arco di tempo fino al 31 luglio 2020, rende opportuno e necessario -per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in modo compatibile con le esigenze di cautela imposte dall'emergenza epidemiologica da Covid-19- un progressivo incremento dei procedimenti a carico di persone detenute da portare in udienza, che si ritiene di individuare, impregiudicato il consenso alla trattazione dell'interessato o del difensore, nei procedimenti relativi ai condannati agli arresti domiciliari esecutivi (ex art. 656 comma 10 c.p.p.), ai condannati che lasciano il carcere beneficiando di misure alternative alla detenzione provvisoriamente concesse (cd Legge Simeone), ed infine (limitatamente all'Ufficio di Sorveglianza) ai sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata in scadenza per i quali il giudizio ha ad oggetto il riesame della pericolosità sociale finalizzato alla proroga, oppure alla cessazione della misura in essere;

che, in aggiunta alle disposizioni organizzative atte a preservare il distanziamento sociale, la circolare del Ministero della Giustizia D.O.G. 02.05.2020.0070897.U prevede una riorganizzazione del lavoro *cd agile (smart working)* nella direzione di una progressiva implementazione delle presenze in ufficio del personale di Cancelleria con contestuale riduzione dei giorni riservati alla prestazione da remoto; allo stesso modo è consentita la prestazione lavorativa in fascia oraria pomeridiana (*orario flessibile*) e la formula dell'*orario multiperiodale*;

ritenuto in conclusione necessario aggiornare i contenuti dell'Ordine di Servizio prot. n. 265 del 24 marzo 2020

Dispone

Punto 1.

L'accesso in Cancelleria degli Avvocati e dei loro collaboratori sarà preceduto da prenotazione telefonica o telematica, così che la convocazione dei singoli utenti possa essere scaglionata per orari fissi.

Gli accessi osserveranno l'**orario, dal lunedì al venerdì -sabato escluso- dalle 10.00 alle 12.00**. Nel medesimo arco di tempo potrà farsi ricorso a comunicazioni telefoniche con il presidio di Cancelleria; alcun limite orario è previsto per la corrispondenza telematica.

Punto 2.

Sono confermate le udienze già calendarizzate del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio di Sorveglianza fissate nei giorni **14, 21 e 28 maggio, 11 giugno** (Sala degli Affreschi presso il Palazzo di Giustizia in videoconferenza riservata ai detenuti in regime di art. 41 bis L.P.) **18- 25 giugno, 2, 9 e 16 luglio 2020** quanto al tribunale, e alle date del **19 e 26 maggio, 9 e 30 giugno, 7 e 14 luglio 2020** con riferimento all'ufficio di sorveglianza.

Punto 3.

La materia delle modalità del collegamento in videoconferenza, alle udienze camerali, da parte dei difensori e dei loro assistiti in stato di detenzione, del procuratore generale e degli esperti del Tribunale di Sorveglianza è disciplinata dal protocollo N. 328 in data 21 aprile 2020 con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto a cui è fatto integrale rinvio.

Punto 4.

E' confermato l'elenco delle attività indifferibili contenuto nell'Ordine di Servizio prot. 265 del 24 marzo 2020.

Gli affari giudiziari ulteriori che si aggiungono al precedente elenco sono i seguenti

- a. a decorrere dal corrente mese di maggio 2020, i procedimenti relativi ai condannati agli arresti domiciliari esecutivi (ex art. 656 comma 10 c.p.p.)

- b. a decorrere dal mese di giugno 2020, inoltre, i procedimenti di eventuale ratifica di misure alternative alla detenzione provvisoriamente concesse (cd Legge Simeone)
- c. limitatamente all'Ufficio di Sorveglianza e dal corrente mese di maggio, i procedimenti di riesame della pericolosità sociale per i sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Punto 5.

Con decorrenza immediata e fino alla data del 31 maggio 2020, le presenze in ufficio del personale di Cancelleria -fatta eccezione per la fruizione di benefici ex legge 104/1992, di congedi parentali, aspettative per i figli minori dell'età ammessa, esoneri consentiti dall'attività lavorativa- sono elevate dalle due settimanali previgenti a tre settimanali.

Nell'arco del mese di giugno 2020 le presenze in ufficio corrisponderanno a quattro settimanali; nel mese di luglio si tornerà agli standard previgenti alla epidemia da Covid-19.

Punto 6.

I progetti di lavoro agile, da modificare mese per mese -entro il termine del 31 luglio 2020- in considerazione dell'accresciuta presenza del personale nella sede, dovranno prevedere prestazioni di effettiva fattibilità e utilità per l'attività dell'ufficio, anche nella prospettiva di evitare la formazione di ulteriore arretrato di lavoro. Sarà possibile prevedere, anche in *smart working*, la rotazione dei servizi di cancelleria in una prospettiva di incremento delle competenze.

Punto 7.

Le postazioni di lavoro, in caso di contestuale presenza di due unità di cancelleria all'interno dello stesso ufficio, dovranno assicurare il distanziamento interpersonale non inferiore a metri due.

L'uso dei guanti è facoltativo, dovendosi privilegiare il frequente lavaggio delle mani con i comuni detergenti e la disinfezione con gel a base alcolica, messi a disposizione in postazioni fisse lungo i corridoi della sede del Tribunale di Sorveglianza.

L'uso delle mascherine chirurgiche è obbligatorio in tutti gli spazi comuni (stanze/corridoi; spazi adibiti al ristoro) e nelle stanze con presenza di più dipendenti contemporaneamente.

Il Presidente f.f.
Beatrice Cristiani

